

Articolo 3

Applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alle categorie di aziende e ai lavoratori conformemente alle disposizioni della sezione 3.

L'ordinanza 2 è suddivisa in tre sezioni: sezione 1: Oggetto e definizioni, sezione 2: Disposizioni speciali, sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate.

Negli articoli 4–14 della sezione 2 sono disciplinate le deroghe alle disposizioni della legge sul lavoro. Nella sezione 3 sono indicati i settori assoggettati a tali norme derogatorie. Gli articoli 4–14 della sezione 2 sono tuttavia applicati soltanto se sono riferiti a una determinata categoria di aziende indi-

cata nella sezione 3. Vengono così tenuti in considerazione i bisogni specifici dei singoli settori che per svariati motivi sono soggetti a disposizioni speciali.

Questa applicazione condizionale degli articoli 4–14 costituisce un meccanismo di tecnica legislativa. Si tratta di una precisazione necessaria per evitare malintesi in relazione alle disposizioni speciali.